

UCIIM

Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

REGOLAMENTO SEZIONALE

PARTE I

SOCI

Art. 1 Valorizzazione dei soci

1. L'UCIIM valorizza la partecipazione di tutti i soci alla vita associativa, che è basata sui principi di democrazia, legalità, trasparenza, riservatezza, spirito di servizio, coinvolgimento, assunzione di responsabilità, attenzione a tutte le dimensioni della persona e conseguimento del bene comune.

Art. 2 Adesione all'associazione

1. Per aderire all'UCIIM bisogna fare domanda d'iscrizione, condividere, con accettazione scritta, i valori e i principi dell'associazione e versare la quota associativa.
2. La domanda di adesione deve essere presentata al presidente della sezione.
3. L'accettazione dell'adesione è deliberata dal consiglio sezionale.
4. Il socio versa la quota associativa deliberata dal consiglio nazionale.
5. La quota associativa è personale e non è trasmissibile ad altri.
6. Ai nuovi soci vengono consegnati lo statuto ed il regolamento sezionale.

Art. 3 Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno il diritto di proporre iniziative coerenti con lo statuto dell'unione e di partecipare alle attività promosse a tutti i livelli dall'associazione.
2. Per la struttura democratica con disciplina uniforme del rapporto associativo, i soci ordinari hanno diritto di voto singolo per tutte le deliberazioni previste dallo statuto e per la nomina degli organi direttivi.
3. I soci ordinari godono dell'elettorato attivo e passivo, secondo quanto previsto dallo statuto, dai regolamenti associativi, dagli eventuali ordinamenti propri.
4. Tutti i soci si impegnano a contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle iniziative associative e alla diffusione di una significativa presenza dell'UCIIM nella realtà sociale, ecclesiale e professionale.

Art. 4 Revoca e decadenza

1. La qualifica di socio si perde per il mancato versamento della quota associativa annuale o per dimissioni.
2. La qualifica di socio può essere revocata, su proposta del consiglio sezionale, dal consiglio regionale, per gravi e comprovate violazioni dello statuto, dei regolamenti dell'associazione e degli eventuali ordinamenti propri.
3. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esclusione, al comitato dei probiviri, che emetterà il giudizio definitivo entro 90 giorni, sentito il parere obbligatorio del consiglio nazionale.

PARTE II

ORGANI SEZIONALI

Art. 5 Articolazione degli organi sezionali

1. Gli organi a livello sezionale sono:
 - 1.1. l'assemblea sezionale
 - 1.2. il presidente sezionale
 - 1.3. il consiglio sezionale.

Art. 6 Assemblea sezionale

1. L'assemblea definisce le linee di indirizzo della sezione per il conseguimento delle finalità associative e per la promozione dell'associazione, coerentemente con lo statuto, il regolamento organico nazionale, il regolamento regionale e il regolamento sezionale.
2. Si riunisce almeno una volta l'anno.
3. È convocata ordinariamente, almeno 15 giorni prima della sua celebrazione, dal presidente sezionale o, in via straordinaria, in base a quanto previsto dal regolamento organico nazionale, dal regolamento regionale e dall'art. 9, comma 2 del presente regolamento sezionale.
4. L'avviso di convocazione contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dell'assemblea, deliberati dal consiglio sezionale, deve pervenire ai soci per lettera o per e-mail.
5. All'assemblea partecipano con diritto di voto tutti i soci ordinari della sezione.
6. È validamente costituita in prima convocazione se sono presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei soci della sezione aventi diritto al voto; in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
7. È presieduta dal presidente sezionale, fatta eccezione per le assemblee elettive in cui viene eletto il presidente dell'assemblea, anche tra i soci UCIIM non della sezione.
8. Approva il regolamento organico sezionale.
9. Delibera l'eventuale adozione dell'ordinamento proprio sezionale.
10. Elege il presidente sezionale secondo le modalità previste dal presente regolamento sezionale.
11. Elege il consiglio sezionale secondo la composizione e le modalità previste dal presente regolamento sezionale.
12. Elege i delegati al congresso regionale per l'elezione dei delegati al congresso nazionale secondo le modalità previste dal regolamento organico nazionale.
13. Elege i delegati al congresso regionale per l'elezione degli organi regionali, secondo le modalità previste dal regolamento regionale.
14. Nomina i presidenti emeriti sezionali.
15. Delibera la progettazione quadriennale sezionale.
16. Delibera la programmazione annuale sezionale.
17. Approva le spese preventive e il rendiconto economico.
18. Delibera l'eventuale raggruppamento con altre sezioni e l'eventuale costituzione di organi propri del raggruppamento.
19. Verifica l'andamento del consiglio sezionale e l'operato del presidente sezionale.
20. La convocazione dell'assemblea sezionale deve pervenire anche ai presidenti nazionale e regionale, che possono partecipare all'assemblea, se non soci della sezione, solo con diritto di parola.
21. I verbali dell'assemblea sezionale devono essere accessibili a tutti i soci.

Art. 7 Presidente sezionale

1. Al presidente sezionale compete:
 - 1.1 convocare l'assemblea sezionale e il consiglio sezionale;
 - 1.2 presiedere l'assemblea sezionale, ad eccezione di quella elettiva, e il consiglio sezionale;
 - 1.3 dirigere, coordinare e promuovere l'attività della sezione;
 - 1.4 curare i rapporti con le presidenze nazionale e regionale e con eventuali livelli intermedi;
 - 1.5 comunicare alle presidenze nazionale e regionale, trasmettendo anche i relativi verbali, l'elezione del presidente sezionale, e del consiglio sezionale;
 - 1.6 comunicare alle presidenze nazionale e regionale la progettazione quadriennale e la programmazione annuale della sezione;
 - 1.7 trasmettere alle presidenze nazionale e regionale una relazione finale dell'attività annuale della sezione, per le iniziative di formazione in servizio far pervenire alla presidenza nazionale la relativa documentazione;
 - 1.8 comunicare annualmente alle presidenze nazionale e regionale l'elenco dei soci con tutte le informazioni contenute nelle schede predisposte dalla presidenza nazionale;
 - 1.9 dare immediata comunicazione al consiglio nazionale dell'eventuale adozione di un ordinamento proprio sezionale;
 - 1.10 inviare alla presidenza nazionale le quote associative annuali dei soci della sezione.
 - 1.11 nominare, tra i consiglieri eletti, un vicepresidente
2. Il presidente sezionale in caso di assenza, impedimento, dimissioni, decadenza o sfiducia è sostituito temporaneamente dal vicepresidente e in sua assenza dal consigliere anziano.
3. Il presidente sezionale può essere sfiduciato, solo per gravi e comprovati motivi, da un terzo dei componenti del consiglio sezionale previsti dall'art. 8, comma 1 del presente regolamento sezionale.

Art. 8 Consiglio sezionale

1. Il consiglio sezionale è composto dal presidente sezionale e da 2 consiglieri eletti.
2. Dura in carica 4 anni.
3. L'elezione deve essere effettuata prima della scadenza del quadriennio se la metà dei consiglieri eletti dall'assemblea sezionale dovesse risultare decaduta o dimissionaria o nei casi previsti dal presente regolamento sezionale. Il consiglio deve, comunque, risultare validamente in carica in coincidenza con il congresso nazionale.
4. È convocato dal presidente sezionale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti previsti dall'art. 8, comma 1 del presente regolamento sezionale.
5. È presieduto dal presidente sezionale.
6. Le sedute del consiglio sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti previsti dall'art. 8, comma 1 del presente regolamento sezionale.
7. Il diritto di voto per le deliberazioni del consiglio spetta solo ai componenti previsti dall'art. 8, comma 1 del presente regolamento sezionale.
8. Dà attuazione alle delibere dell'assemblea sezionale.
9. Delibera e mette in atto mirate strategie per il conseguimento delle finalità associative e per la promozione dell'associazione, secondo gli indirizzi dell'assemblea sezionale.
10. Delibera la natura e la modalità della partecipazione della sezione ad organismi di livello locale.
11. Favorisce il dialogo interassociativo.
12. Delibera l'accettazione dei nuovi soci.

13. Propone al consiglio regionale la revoca della qualifica di socio per gravi e comprovate violazioni dello statuto e dei regolamenti dell'associazione.
14. Alle sedute del consiglio partecipa il consulente ecclesiastico sezionale, con diritto di parola e voto consultivo. Il consulente ecclesiastico sezionale è nominato dal vescovo della diocesi dove ha sede la sezione, su una terna proposta dal consiglio sezionale.
15. Partecipano al consiglio sezionale i presidenti emeriti sezionali, laddove siano stati nominati, con diritto di parola e voto consultivo.
16. Nomina un segretario tra i soci della sezione. Se il segretario non è consigliere, partecipa al consiglio sezionale con diritto di parola e voto consultivo.
17. Nomina un tesoriere tra i soci della sezione. Se il tesoriere non è consigliere, partecipa al consiglio sezionale con diritto di parola e voto consultivo.
18. Nomina i delegati delle attività. Se i delegati non sono consiglieri, partecipano al consiglio sezionale solo con diritto di parola.
19. Può nominare degli esperti che partecipano al consiglio sezionale solo con diritto di parola.
20. Nel caso di dimissione o decadenza di uno dei consiglieri si procede alla sua sostituzione per surroga, sulla base dei risultati dell'elezione del consiglio sezionale. Alla sostituzione per surroga si ricorre anche nel caso in cui un consigliere si sia assentato, consecutivamente e senza averne giustificato il motivo, per tre sedute.
21. Al consiglio sezionale sono invitati i consiglieri nazionali e regionali iscritti nella sezione, che partecipano al consiglio solo con diritto di parola.
22. I verbali del consiglio sezionale devono essere accessibili a tutti i soci.

PARTE III

MODALITÀ ELETTIVE DEGLI ORGANI SEZIONALI

Art. 9 Assemblea sezionale per l'elezione del presidente sezionale e dei consiglieri sezionali

1. L'assemblea sezionale per l'elezione del presidente sezionale e dei consiglieri sezionali è indetta ordinariamente ogni 4 anni dal presidente sezionale, almeno 15 giorni prima dalla sua celebrazione.
2. È convocata anticipatamente :
 - 2.1 in caso di dimissioni del presidente;
 - 2.2 in caso di decadenza o sfiducia del presidente;
 - 2.3 su proposta di almeno i due terzi dei componenti del consiglio sezionale previsti dall'art. 8, comma 1 del presente regolamento organico sezionale.
 - 2.4 se la metà dei consiglieri eletti dovesse risultare decaduta o dimissionaria;
 - 2.5 su richiesta di almeno un terzo dei soci della sezione.Per i punti 2.1, 2.3, 2.4 e 2.5 il presidente sezionale convoca l'assemblea sezionale elettiva entro 15 giorni, se il presidente non adempie a questo compito, dal XVI giorno l'assemblea sezionale elettiva è convocata dal vicepresidente e in sua assenza dal consigliere anziano per tutti gli adempimenti previsti
Per il punto 2.2 il vicepresidente e in sua assenza il consigliere anziano convoca entro 15 giorni l'assemblea sezionale elettiva per tutti gli adempimenti previsti
3. L'avviso di convocazione contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dell'assemblea sezionale elettiva deliberati dal consiglio sezionale deve pervenire ai soci per lettera o per e-mail.

4. L'ordine del giorno dell'assemblea sezionale per l'elezione del presidente sezionale e dei consiglieri sezionali deve prevedere la trattazione del tema assembleare; l'elezione della presidenza dell'assemblea elettiva; l'approvazione del regolamento assembleare elettivo; le designazioni della segreteria assembleare elettiva, della commissione elettorale, dei componenti del seggio elettorale/dei seggi elettorali; le relazioni del presidente e del segretario; la discussione e la votazione delle mozioni; l'elaborazione, la discussione e l'approvazione delle linee progettuali sezionali; le operazioni elettorali.
5. All'assemblea sezionale elettiva partecipano con diritto di voto tutti i soci ordinari della sezione.
6. I soci aventi diritto al voto nell'assemblea sezionale elettiva non si possono riferire agli iscritti di due diversi anni sociali.
7. Un socio della sezione assente all'assemblea elettiva può delegare un altro socio della stessa sezione.
8. Ogni socio non può avere più di una delega.
9. L'assemblea sezionale elettiva è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei soci della sezione aventi diritto al voto; in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
10. All'assemblea sezionale elettiva compete:
 - 10.1 eleggere un presidente dell'assemblea;
 - 10.2 designare la segreteria assembleare elettiva, composta da almeno 2 membri, di cui uno con funzione di coordinatore;
 - 10.3 designare la commissione elettorale, composta da almeno 3 membri, di cui uno con funzione di presidente e uno con funzione di segretario;
 - 10.4 istituire almeno un seggio elettorale e designare per ogni seggio almeno 3 componenti, di cui uno con funzione di presidente e uno con funzione di segretario;
 - 10.5 i componenti della commissione elettorale e del seggio elettorale possono anche coincidere. In caso di più seggi i componenti della commissione elettorale possono costituire il primo seggio;
 - 10.6 discutere e approvare il regolamento assembleare sezionale elettivo, che deve tenere conto delle norme statutarie, delle indicazioni del regolamento organico nazionale e del presente regolamento sezionale;
 - 10.7 discutere e approvare le mozioni assembleari;
 - 10.8 elaborare, discutere e approvare le linee progettuali sezionali;
 - 10.9 eleggere il presidente sezionale e i consiglieri sezionali.
11. Il voto riferito a persone è diretto e segreto.
12. I candidati presidenti devono presentare alla commissione elettorale la loro candidatura sottoscritta da almeno 3 soci e firmata per accettazione dai candidati.
13. Se alla scadenza dei termini di presentazione delle candidature vi è la candidatura di un solo presidente, l'assemblea elettiva, con decisione presa all'unanimità, può procedere all'elezione per acclamazione.
14. Si possono presentare una o più liste per l'elezione dei consiglieri sezionali.
15. La lista o le liste dei candidati consiglieri sezionali deve/devono essere presentata/e alla commissione elettorale sezionale.
16. La lista o le liste dei candidati consiglieri sezionali deve/devono essere presentata/e almeno da 3 soci e deve/devono essere firmata/e per accettazione dai candidati.
17. In caso di più liste per l'elezione dei consiglieri sezionali ogni lista non può essere composta da più di 3 candidati.

18. Ogni elettore può esprimere un numero massimo di 2 preferenze.
19. In caso di più liste, l'attribuzione dei consiglieri eletti per ogni lista avviene con il metodo proporzionale puro
20. La proclamazione degli eletti è effettuata dal presidente dell'assemblea sezionale, dopo la lettura dei risultati elettorali da parte del presidente della commissione elettorale e la trasmissione della relativa documentazione.
21. I verbali dell'assemblea sezionale elettiva devono essere accessibili a tutti i soci.

PARTE IV PRESIDENTI EMERITI SEZIONALI

Art. 10 Presidenti emeriti sezionali

1. L'assemblea sezionale può nominare presidenti emeriti i presidenti sezionali che si sono particolarmente distinti per una significativa opera associativa, principalmente nell'espletamento della carica di presidente.

PARTE V DENOMINAZIONE DELLA SEZIONE

Art. 11 Denominazione della sezione

1. Nella carta intestata sezionale, nei programmi delle iniziative, nelle pubblicazioni e laddove si ritiene necessario la denominazione della sezione è la seguente:

UCIIM
Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori
Sezione di Trieste

Approvato nell'assemblea dei soci della sezione di Trieste del 28 febbraio 2014

Trieste, 28 febbraio 2014